

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C. PRATO 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO SEGUITO GARA PRATO/GIACOMENSE DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.12.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato 1908 S.p.A. di Prato, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lamma Giuliano a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31.12.2010 INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI SIMONE**

- **DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAVAGNA MATTEO;**

SEGUITO GARA FOLIGNO/NOCERINA DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia):

- accoglie parzialmente, riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cavagna Matteo, a 5 giornate effettive di gara;

- respinge il ricorso proposto per il signor Simone Ottaviani.

Dispone restituirsi la tassa reclamo per il ricorso proposto per il calciatore Cavagna Matteo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo per il ricorso proposto per il signor Simone Ottaviani.

3) RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/GELA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL F.B. BRINDISI 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/LATINA DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 7.12.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.B. Brindisi 1912 di Brindisi, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 17 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete